Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 dicembre 1982.

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 concernente la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, concernente la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 20 dicembre 1979, n. 761;

Accertato che all'art. 40, comma terzo, punto 1), è stato erroneamente riportato: « titoli di carriera . . . punti 30 » anziché: « titoli di carriera . . . punti 35 »;

Rilevato che gli articoli 65, lettera *c*), e 69, lettera *d*), richiedono « iscrizione all'albo dei rispettivi ordini professionali » laddove deve richiedersi « iscrizione ai rispettivi ordini professionali », come previsto dall'art. 61 per l'ammissione ai concorsi per dirigente degli stessi profili professionali;

Rilevata l'impossibilità della costituzione delle commissioni dei concorsi per operatore professionale dirigente e per operatore professionale coordinatore dei profili professionali del personale tecnico sanitario, del personale di vigilanza ed ispezione del personale con funzioni di riabilitazione, come previste dagli articoli 74 e 78, per la mancanza di operatori che possano essere inquadrati nelle qualifiche di operatore professionale dirigente in base alle tabelle di equiparazione, allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Osservato che la formulazione dell'art. 77, lettera *b*), potrebbe prestarsi a non chiara interpretazione circa la necessità della prestazione del richiesto periodo di servizio nell'ambito delle professioni proprie di ciascuna categoria del personale considerato;

Rilevato che all'art. 81, lettera *b*), punto 1) « per il personale infermieristico » ... « dietiste » è stato omesso il seguente titolo di ammissione « attestato di corso di abilitazione per dietiste, di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado »;

Rilevato che al medesimo art. 81, lettera *b*), punto 1), è stato considerato il diploma di economo-dietista accompagnato da attestato di tirocinio semestrale in dietologia nelle strutture del Servizio sanitario nazionale mentre risulta che attualmente tale titolo può essere conseguito anche a seguito di corsi di durata inferiore al semestre;

Rilevato che, nello stesso art. 81, tra il personale infermieristico non è stata menzionata l'assistente sanitaria;

Rilevato che all'art. 81, lettera *b*), punto 3), per il personale di vigilanza e ispezione « i titoli richiesti per l'ammissione: di perito chimico, perito fisico, perito nucleare vanno ricondotti tutti al titolo di perito industriale di cui costituiscono specifici indirizzi »;

Rilevato che nell'art. 165, comma primo, lettera *b*), area funzionale di « chirurgia », al n. 2) è stato erroneamente indicata la disciplina « cardiologia » in luogo di « cardiochirurgia »;

Osservato che nello stesso articolo comma terzo, lettera *b*), è stato erroneamente indicato « area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti » in luogo di « area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale »;

Ravvisata l'opportunità di modificare gli articoli 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 136, 139, 143, 147 e 160 per quanto concerne il presidente ed il segretario e limitatamente agli articoli 74, 78 e 125 anche per quanto riguarda il dipendente della regione o delle unità sanitarie locali del profilo professionale cui si riferisce il concorso, ai fini della migliore funzionalità delle commissioni di concorso;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 29 ottobre 1982;

Decreta:

All'art. 40, comma terzo, punto 1), leggasi: « titoli di carriera . . . . . punti 35 ».

All'art. 65, lettera *c*), leggasi: « iscrizione ai rispettivi ordini professionali ove esistenti . . . . . . ».

All'art. 69, lettera *d*), leggasi: « iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove esistenti . . . . . . ».

L'art. 74 è così modificato:

« La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:

Presidente:

il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato.

Componenti:

un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;

quattro operatori professionali dirigenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso,

ove esistenti, ovvero quattro operatori professionali coordinatori del profilo professionale predetto con almeno cinque anni di servizio di ruolo nella posizione funzionale, di cui tre sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;

un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali di profilo professionale attinente al posto messo a concorso e con posizione funzionale per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea.

Segretario:

un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali della regione ».

L'art. 78 è così modificato:

« La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:

Presidente:

il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato.

Componenti:

un dipendente del Ministero della sanità di livello non inferiore al sesto;

tre operatori professionali dirigenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, ove esistenti, ovvero tre operatori professionali coordinatori del profilo professionale predetto con almeno cinque anni di servizio di ruolo nella posizione funzionale, di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;

un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali di profilo professionale attinente al posto messo a concorso e con posizione funzionale per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea.

Segretario:

un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali della regione ».

L'art. 77, lettera *b*), è così modificato:

« anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore della categoria di personale cui si riferisce il concorso prestato nelle rispettive professioni.

Per la categoria degli infermieri: certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica con anzianità di servizio di almeno due anni nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore della medesima categoria ».

L'art. 81, primo comma, lettera *b*) punto 1), è così modificato:

« per il personale infermieristico:

infermiere professionale: diploma di infermiere professionale;

ostetrica: diploma di ostetrica;

vigilatrice d'infanzia: diploma di vigilatrice d'infanzia;

dietista: diploma di economo-dietista accompagnato da attestato di tirocinio semestrale in dietologia nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Gli attestati di tirocinio in dietologia di durata inferiore al semestre sono ritenuti utili, ai fini dell'ammissione al concorso, purché i relativi corsi siano stati banditi in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto;

ovvero: diploma di scuola universitaria diretta ai fini speciali nel settore della dietetica e dell'alimentazione;

ovvero: attestato di corso di abilitazione per dietista di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

assistente sanitario: diploma di assistente sanitario ».

L'art. 81, lettera *b*), punto 3), è così modificato:

« per il personale di vigilanza ed ispezione: diploma di perito industriale, diploma di perito agrario, diploma di geometra. Per il diploma di perito industriale i singoli bandi di concorso devono precisare l'indirizzo o gli indirizzi specifici richiesti secondo le attività afferenti al servizio per il quale si svolge il concorso ».

L'art. 125, per quanto concerne il componente dipendente della regione o delle unità sanitarie locali, è così modificato:

« un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali del profilo professionale attinente al posto messo a concorso e con posizione funzionale per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea ».

All'art. 165, comma primo, lettera *b*), n. 2), leggasi: « cardiochirurgia ».

All'art. 165, comma terzo, lettera *b*), leggasi: « area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale ».

Gli articoli 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 86, 90, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 136, 139, 143, 147 e 160 sono così modificati per quanto concerne i componenti con funzione di presidente e di segretario:

« *Presidente*:

il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato.

Segretario:

un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(800)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 dicembre 1982.

Adeguamento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, sesto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 10, primo comma, nonché l'adeguamento del contributo minimo di cui all'art. 10, secondo e sesto comma, in proporzione della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dello stesso art. 16, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri trasmessa con nota n. 00159/AA.GG. del 3 novembre 1982;

Accertato che l'Istat per il periodo 1980-81 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 18,7;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri sono aumentati in misura pari al 18,7% del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, sesto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 10, primo comma e il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo e sesto comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(770)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 6 ottobre 1982.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della 69ª conferenza dell'Unione interparlamentare.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1982, n. 64, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1982, fra l'altro, di un francobollo celebrativo della 69ª conferenza dell'Unione interparlamentare;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1570 del 21 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo della 69ª conferenza dell'Unione interparlamentare, nel valore da L. 450.

Detto francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata, in rotocalco; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; tiratura: cinque milioni di esemplari; colori: policromia e oro; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta rappresenta alcune sezioni di emiciclo parlamentare, graficamente evidenziate nei colori nazionali, insieme alla raffigurazione del globo terrestre.

Completano il francobollo la leggenda « 69ª CONFERENZA UNIONE INTERPARLAMENTARE », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 450 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1983
Registro n. 1 Poste, foglio n. 187

(773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980.

Il giorno 16 dicembre 1982 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 luglio 1982, n. 562, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982.

In conformità dell'art. 28, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 15 gennaio 1983.

(570)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Doberman di Donatella Bertoni con sede a Collevago di Treia (Macerata) è prolungata al 5 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Doberman di Donatella Bertoni con sede a Collevago di Treia (Macerata) è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra 2 con sede in Assemini (Cagliari) è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra 2 con sede in Assemini (Cagliari) e prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pre.Sint. S.r.l. di Casoria (Napoli) in liquidazione è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno) è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ing. Salvatore Piccolo S.p.a. di Ponticelli (Napoli) è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Ascensori, di Salerno, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bender & Martiny con sede e stabilimento in Nole Canavese (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1982 all'8 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Speci S.p.a. di Pomezia (Roma) è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bender & Martiny con sede e stabilimento in Nole Canavese (Torino) è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Cantoni con sede e stabilimento in Castellanza e stabilimenti in Castellanza (Varese) e Ponte Nossa (Bergamo) è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni con sede in Milano e stabilimenti in Bellano (Como), Castellanza (Varese), compresi uffici amministrativi e commerciali, Legnano (Milano) compresi uffici tecnici e servizi centrali Ponte Nossa (Bergamo) è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Trecate (Gruppo Cantoni) con sede e stabilimento in Trecate (Novara) è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Mastercot con sede in Castellanza (Varese) e stabilimento in Legnano (Milano), Legnao Olmine (Milano) e Varano Borghi (Varese) è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Satilai con sede in Castellanza (Varese) e Fagnano Olona (Varese) è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di oui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contardo con sede e stabilimento in Uboldo (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 aprile 1982 al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto, comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 26 ottobre 1982.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Ernesto Tosi con sede in Milano e stabilimento in Busto Arsizio (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 marzo 1982 al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Ernesto Tosi con sede in Milano e stabilimento in Busto Arsizio (Varese) e prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 15 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Oscam con sede e stabilimento in Solaro (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1982 al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Pastorino con sede in Cocquio Trevisago (Varese) è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Pastorino con sede e stabilimento in Cocquio Trevisago (Varese) è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Scandolara con sede e stabilimento in Tradate (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veca con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scialleria Zocchi Guido & figlio di Gianpaolo e Piero Zocchi stabilimento di Gallarate (Varese) è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla O.M.R. Incoma - Officine meccaniche Rebecchi Industria Costruzioni Meccaniche S.r.l. con sede e stabilimento in Germignaga (Varese) è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Flam - Fusioni Leghe Alluminio Magnesio S.p.a. di Gallarate (Varese) è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Flam - Fusioni Leghe Alluminio Magnesio S.p.a. di Gallarate (Varese) è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carù Pisoni Sud di Anzio Lavinio Scalo (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 all'8 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carù Pisoni Sud di Anzio-Lavino Scalo (Roma) è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carù Pisoni Sud di Anzio-Lavinio Scalo (Roma) è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom con sede e stabilimento in Codroipo (Udine) è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto Sieroterapico Milanese «Ser Fino Belfanti» con sede e stabilimento in Milano e Cinisello Balsamo (Milano) e filiale in Roma è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Chimica Biologica I.C.B., Genova, in liquidazione con sede in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1982 al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(780)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 26 gennaio 1983, n. **1/9**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

OGGETTO: Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni. Modifiche alle disposizioni di attuazione di cui alla circolare n. 1/7 del 2 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1982) relative alla causale 101 dell'allegato *A* così come modificata dal decreto ministeriale 6 agosto 1982.

Su istruzioni del Ministero del commercio con lo estero, la circolare n. 1 del 31 agosto 1981 contenente norme di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è modificata come di seguito specificato:

1) Il quarto e quinto comma dopo il punto 5) delle disposizioni di attuazione della causale 101 dell'allegato *A*, così come modificate dalla circolare n. 1/7 del 2 novembre 1982, sono sostituiti dai seguenti:

«Le suddette segnalazioni dovranno pervenire allo Ufficio, per la prima volta, entro il 31 marzo 1983 tramite le banche abilitate attraverso le quali gli investimenti nelle società estere oggetto di segnalazioni sono stati effettuati.

Le segnalazioni successive relative alle partecipazioni di cui al precedente paragrafo comprese quelle assunte dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 1982 in società il cui attivo sia composto dai cespiti sopra richiamati in misura inferiore al 50 per cento dovranno pervenire all'Ufficio sempre per il tramite delle banche abilitate, con cadenza semestrale, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento, rispettivamente, alla situazione esistente alla fine dei precedenti mesi di dicembre e giugno. Si soggiunge, al proposito, che tali segnalazioni dovranno riguardare le partecipazioni estere 'nuove' (1) rispetto alla prima segnalazione e che vengano a trovarsi nella situazione descritta al paragrafo precedente, o partecipazioni già evidenziate nella prima segnalazione per le quali siano intervenute modifiche o nell'entità della partecipazione stessa e/o nell'entità e nella composizione dell'attivo delle società estere partecipate».

2) La lettera *c*) dell'ottavo comma dopo il punto 5) delle disposizioni di attuazione della causale 101 dell'allegato *A*, così come modificate dalla circolare n. 1/7 del 2 novembre 1982, è sostituita dalla seguente:

«*c*) il dettaglio dei prestiti e dei crediti concessi, sempre dalle società di cui al punto *a*), alle società partecipate. Relativamente ai crediti derivanti da forniture di merci e/o prestazioni di servizi in essere alle date delle situazioni in riferimento, il dettaglio è richiesto solo per quelli che a tali date risultano regolabili oltre i 18 mesi a decorrere dalle date stesse»;

Ufficio italiano dei cambi

A. MOLINARA - L. GRAZIOSI

(1) Fermi restando gli altri obblighi di rilevazione di cui al fascicolo «Istruzioni alle banche».

(810)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Università di Bologna.

Il rettore dell'Università di Bologna ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 25 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria

Dottorato di ricerca in «Entomologia agraria».
Curricula n. 1:

1) discipline entomologiche applicate.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Milano - Padova - Torino.

Facoltà di lettere

Dottorato di ricerca in «Storia» (storia antica).
Curricula n. 2:

1) storia ed epigrafia antica;
2) epigrafia, istituzioni, territorio.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Ferrara - Macerata - Padova - Parma - Siena.

Facoltà di lettere - magistero - medicina - economia e commercio

Dottorato di ricerca in «Psicologia».
Curricula n. 2:

1) psicologia sperimentale nei processi cognitivi;
2) psicologia clinica.

Durata: 4 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Trieste.

Facoltà di magistero

Dottorato di ricerca in «Pedagogia».
Curricula n. 3:

1) teoretico;
2) progettuale; metodologico e didattico;
3) pedagogia speciale.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Firenze - Milano, statale - Parma - Torino - Trieste - Urbino.

Facoltà di medicina e chirurgia

Dottorato di ricerca in «Metodologie di ricerca scientifico sperimentali nelle discipline chirurgiche - toraco - cardiovascolari».
Titolo conseguibile:
scienze chirurgiche;
fisiopatologia chirurgica;
microchirurgia.

Durata: 3 anni. Posti: 3. Sedi convenzionate: Firenze - Padova - Torino.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Dottorato di ricerca in «Scienze della Terra».
Curricula n. 5:

1) evoluzione stratigrafia e strutturale di aree fanerozoiche mediterranee;
2) petrologia e geochimica delle rocce magmatiche e metamorfiche;
3) analisi di bacino;
4) geologia marina;
5) geologia ambientale.

Durata: 3 anni. Posti: n. 7. Sedi convenzionate: Modena.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani possono essere ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni 33, 40100 Bologna.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario di esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(816)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Università di Firenze.

Il rettore dell'Università degli studi di Firenze ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza

Dottorato di ricerca in «Diritto e procedura penale».
Curricula n. 4:

1) ipotesi teoriche sulla prevenzione generale e problemi della verifica empirica;
2) funzioni del bene giuridico in diritto penale;
3) la didattica tra individuale e sociale nella legislazione della emergenza;
4) gli incidenti di esecuzione nel processo penale.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Bari - Catania - Ferrara - Messina - Palermo - Perugia - Pisa - Salerno - Siena - Trieste - Urbino.

Facoltà di giurisprudenza - economia e commercio

Dottorato di ricerca in «Diritto pubblico».
Curricula n. 5:

1) governo e amministrazione;
2) ordinamento regionale degli E.L.;
3) intervento nell'economia e la finanza pubblica;
4) pianificazione e assetto del territorio;
5) giustizia costituzionale e amministrativa.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Cagliari - Macerata - Sassari - Siena - Pisa.

Facoltà di ingegneria - architettura

Dottorato di ricerca in «Ingegneria delle strutture».
Durata: 3 anni. Posti: n. 6. Sedi convenzionate: Ancona - Bari - Genova - Pisa - Udine.

Facoltà di lettere - magistero

Dottorato di ricerca in «Filologia greca e latina».
Curricula n. 5:

1) analisi dei testi letterari e filosofici latini dall'età arcaica agli antonini;
2) produzione letteraria della grecità nel suo rapporto col destinatario;
3) libro e storia del testo antico;
4) strutture politico-amministrative nella società imperiale romana;
5) rapporti fra politica e letteratura in Roma antica e nel mondo greco-latino di età imperiale.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Bari - Bologna - Padova - Pisa - Siena - Torino.

Facoltà di scienze politiche

Dottorato di ricerca in « Scienze della politica ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 7. Sedi convenzionate: Bologna - Catania - Milano Bocconi - Pavia - Torino.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani possono essere ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco n. 4, 50121 Firenze.

Sarà cura della Università, sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario di esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(815)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Università de L'Aquila degli Abruzzi.

Il rettore dell'Università degli studi de L'Aquila degli Abruzzi ha indetto pubblico concorso per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

Facoltà di ingegneria

Dottorato di ricerca in « Ingegneria delle macchine » (impianti motori termici).
Un curriculum: impianti di potenza.
Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sede convenzionata: Napoli.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani possono essere ammessi al corso in soprannumero nel limite della metà dei posti, con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università degli studi de L'Aquila, piazza Dell'Annunziata.

Sarà cura della Università, sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario di esami.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(817)

Concorso a trentadue posti di segretario presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a trentadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, piazzale Aldo Moro, n. 5, Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(818)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di chimica generale inorganica, città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 9.

(819)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, istituto di fisica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 25 febbraio 1983, ore 8,30.

(820)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di tecnica aziendale, via G. Pascoli, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 25 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di chimica biologica e chimica propedeutica biochimica (istituti biologici), via del Giochetto, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° marzo 1983, ore 9;
seconda prova sperimentale con relazione scritta: 2 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di biologia cellulare, via Elce di Sotto, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 2 marzo 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di geologia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, piazza dell'Università, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 14;
seconda prova: 11 marzo 1983, ore 9.

(821)

MINISTERO DELLA DIFESA

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (VASCA NAVALE)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di assistente tecnico-professionale

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di assistente tecnico-professionale. Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale con specializzazione in meccanica o meccanica di precisione o metalmeccanica o termotecnica.

Per il predetto concorso i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'istituto in via Corrado Segre, 60, Roma.

(829)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per le industrie (stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riguardante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al terzo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento delle nuove qualifiche del personale delle stazioni sperimentali per le industrie;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle stazioni sperimentali per le industrie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 388, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire concorsi per coprire nove posti di sperimentatore nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per le industrie di cui uno da assegnare alla stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 5, foglio n. 96, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a coprire un posto di sperimentatore nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale della predetta stazione;

Visto il parere n. 10/79 del 3 dicembre 1979 espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito all'inserimento del diritto comunitario nella prova orale dei concorsi per l'accesso ed il passaggio alla carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'industria;

Visto il parere n. 1/82 del 29 marzo 1982 espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi d'esame da adottare per i concorsi per sperimentatore nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale della stazione sperimentale per le industrie degli olii e di grassi;

Decreta:

Art .1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per le industrie (stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in chimica, chimica industriale o in ingegneria chimica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*) dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'università degli studi di Stato o legalmente riconosciuta e della data di conseguimento;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunciazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale si intende sostenere il colloquio obbligatorio.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad esempio diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad esempio riconoscimenti vari riguardanti attività scientifiche, ecc.).

E' fatto obbligo di allegare alla domanda un elenco in duplice copia di titoli presentati debitamente firmato.

Se i titoli consistono in pubblicazioni dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio secondo il seguente programma:

1ª *Prova scritta*:

svolgimento di un tema riguardante un argomento chimico-industriale attinente alla tecnologia degli olii e grassi vegetali ed animali, degli olii minerali, dei colori e vernici e dei tensicattivi e detersivi con particolare riferimento agli aspetti analitici chimici e chimico-fisici.

2ª *Prova scritta*: (a carattere pratico):

esecuzione di una analisi chimica o di una prova fisica mediante uno strumento di laboratorio, seguita da relazione.

Colloquio:

discussione dei risultati delle prove scritte;

interrogazione su argomenti oggetto del corso di laurea seguito dal candidato, con particolare riferimento a temi afferenti la chimica e la tecnologia degli olii e grassi vegetali ed animali, degli olii minerali, dei colori e vernici e dei tensicattivi e detersivi;

nozioni legislative sulle stazioni sperimentali per le industrie;

nozioni di diritto comunitario;

traduzione estemporanea di un testo di carattere tecnico da una delle seguenti lingue: inglese, francese e tedesca (a scelta del candidato).

Art. 6.

Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio concorsi trasmetterà alla predetta commissione tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Svolgimento delle prove

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 28 e 29 giugno 1983, alle ore 8,30, in Milano, presso la stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli presentati.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 8;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od asimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 8).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario gudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati sperimentatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per le industrie e conseguiranno la nomina a sperimentatore previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizo sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Republica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non avranno assunto regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la stazione sperimentale per le industrie degli olii e grassi in Milano, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 11.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego saranno corrisposti il trattamento economico e gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1982
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 281

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Divisione I Ufficio concorsi Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il e residente in c.a.p. tel. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per le industrie (stazione sperimentale per le industrie degli olii e grassi in Milano).

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso data

5) per quanto riguarda gli obblighi militari (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè (5);

8) di voler sostenere il colloquio obbligatorio di lingua (indicare francese, inglese o tedesca).

Alla presente domanda il sottoscritto allega, in duplice copia, l'elenco dei titoli che vengono prodotti.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni c.a.p. tel. impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma

Visto per l'autenticazione della firma del sig. .(6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione con la qualifica di presso la quale è stato assunto il ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione con la qualifica di dal al (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(640)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi, per esami, a posti di ingegnere e di geologo del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale n. 11, parte terza, del 12 settembre 1981 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1980, reg. 8, foglio 154, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e nominati i vincitori del concorso, per esami, a ventisette posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1978.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale n. 11, parte terza, del 12 settembre 1981 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, reg. 8, foglio 2, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e nominati i vincitori del concorso, per esami, ad un posto di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere (da assegnare al reparto di geofisica), indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1979.

(757)

COMUNE DI MILANO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 75

Graduatoria generale del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL COMITATO DI GESTIONE

Visto il bando di concorso del presidente della giunta regionale della Lombardia n. 439/SAN/MI/80 del 4 dicembre 1980, con il quale è stato indetto concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di medico condoto vacanti in provincia di Milano;

Visto il decreto n. 346/SAN/MI/81 del 14 settembre 1981 del presidente della giunta regionale della Lombardia, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice d'esame;

Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge del 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge del 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge regionale n. 64 e 65 del 26 ottobre 1981;

All'unanimità,

Delibera

di approvare i lavori della commissione giudicatrice d'esame indicata in premessa con le risultanze che seguono:

Mezzanzanica Felice	punti 60,352
Pozzoli Carlo	» 60,621
Villa Giambattista	» 52,691
Radaelli Lorenzo	» 61,081
Mapelli Federico	» 59,053
Tinelli Antonio	» 65,924
Guarise Alfredo	» 62,898
Garavaglia Cecilia	» 54,988
Casati Tiziano	» 56,541
Soroldoni Romeo	» 55,477
Viola Ferrante	» 65,252
Viggiani Ivano	» 63,454
Bevilacqua Rolando	» 55,592
Dalloni Enrica	» 59,356
Rossi Claudio	» 54,438
Guffanti Maria	» 52,529

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di servizio della sede centrale della U.S.L. n. 75, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 24 novembre 1982

Il presidente: COLUCCI

Il segretario: RISPOLI

IL COMITATO DI GESTIONE

Esaminato il verbale dei lavori della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di medico condotto mediante concorso riservato;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge del 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge del 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge regionale n. 64 e 65 del 26 ottobre 1981;

All'unanimità,

Delibera

di dichiarare i sottoelencati candidati vincitori della condotta medica indicata a fianco di ciascuno di essi:

Mezzanzanica Felice: condotta medica di Arluno;
Pozzoli Carlo: condotta medica di Besana Brianza;
Villa Giambattista: consorzio medico Caponago-Cavenago Brianza e Cambiago;
Radaelli Lorenzo: consorzio medico di Carnate e Ronco Briantino;
Mapelli Federico: condotta medica di Carugate;
Tinelli Antonio: consorzio medico di Cervignano D'Adda-Galgagnano e Montanaso Lombardo;
Guarise Alfredo: condotta medica di Cesano Boscone;
Garavaglia Cecilia: condotta medica di Cuggiono;
Casati Tiziano: consorzio medico Marcallo con Casone Mesero;
Soroldoni Romeo: condotta medica di Muggiò;
Viola Ferrante: consorzio medico di Sedriano e Vittuone;
Giggiani Ivano: condotta medica di Senago;
Bevilacqua Rolando: condotta medica di Sovico;
Dalloni Enrica: consorzio medico di Turbigo e Nosate;
Rossi Claudio: condotta medica di Vernate;
Guffanti Maria: condotta medica di Lainate;

di pubblicare il presente provvedimento nei modi e nei termini stabiliti dal regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935.

Milano, addì 24 novembre 1982

Il presidente: COLUCCI

Il segretario: RISPOLI

(612)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 79, IN VOGHERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'U.S.L. in Voghera (Pavia).

(70/S)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia presso l'ospedale civile « G.F. Novaro » di Costarainera ubicato nell'unità sanitaria locale n. 3, in Imperia;

un posto di aiuto di oculistica presso gli ospedali riuniti di Chiavari e Lavagna, ubicati nell'unità sanitaria locale n. 18, in Sestri Levante.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità - settore medicina di base sul territorio, in Genova (Genova).

(71/S)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale ubicato nell'unità sanitaria locale n. 2, in Avezzano (L'Aquila);

un posto di aiuto della clinica geriatrica presso l'ospedale « SS. Annunziata » di Chieti, ubicato nell'unità sanitaria locale n. 4, in Chieti;

un posto di aiuto di pneumologia presso l'ospedale ubicato nell'unità sanitaria locale n. 10, in Penne (Pescara).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità dell'U.S.L. in Pescara.

(73/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica;
un posto di aiuto di chirurgia generale della 1ª omonima divisione;
un posto di aiuto di cardiologia addetto al servizio di diagnostica policardiografica;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione per il secondo omonimo servizio;
un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale (sede di Largo Barozzi);
un posto di aiuto di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(69/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 34 del 4 febbraio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata farmacie comunali di Ravenna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Azienda farmaceutica municipalizzata di Arezzo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore dell'azienda.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1982, n. **55.**
Aumento della tassa regionale di circolazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 151 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 l'ammontare della tassa regionale di circolazione, stabilito nel 100% del corrispondente tributo erariale dalla legge regionale 27 dicembre 1973, n. 48, è determinato nel 110% della tassa erariale di circolazione.

L'ammontare della tassa regionale di circolazione stabilito dal comma precedente è, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 1983, ulteriormente incrementato del 5% per i veicoli ed autoscafi sottoelencati:

1) autoscafi da diporto ad uso privato:

2) autovetture con motore di potenza superiore ai 25 CV fiscali;

3) rimorchi ad uso abitazione ed autoveicoli attrezzati per campeggio;

4) motocicli con motore di potenza superiore ai 6 CV fiscali.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 dicembre 1982

TURCI

(72)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. **56.**
Istituzione di tariffe speciali di abbonamento a servizi pubblici di trasporto a favore di particolari categorie di utenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 153 *del* 16 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1983, è istituita, in deroga all'art. 24 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, la tariffa speciale di abbonamento semestrale, valida per una determinata linea di bacino, dell'importo di L. 10.000, a favore delle seguenti categorie di utenza:

a) titolari di pensione sociale o di pensione minima, compresi i titolari di pensione integrata ai sensi dell'art. 14 *quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b) titolari di pensione di invalidità, di importo non superiore al minimo.

I titolari di pensioni, di cui sopra, non devono possedere altre fonti di reddito e devono risultare residenti nella regione.

Art. 2.

In deroga all'art. 29 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è istituita la tariffa speciale di abbonamento semestrale dell'importo di L. 10.000, valida sull'intera rete urbana, a favore delle categorie di utenti indicati all'articolo precedente, aventi la residenza effettiva nel comune dove si svolge il servizio urbano.

Art. 3.

Gli utenti, indicati nell'art. 1, possono chiedere, in luogo delle singole agevolazioni tariffarie di cui ai precedenti articoli, l'applicazione della tariffa unica semestrale di L. 10.000 valida per linea di bacino, maggiorata di L. 5000 per l'estensione di validità sull'intera rete urbana.

Art. 4.

Le tessere di abbonamento sono rilasciate dalle imprese esercenti su presentazione di dichiarazione del comune di residenza dell'istante, che attesti la qualità di titolare di pensione minima del medesimo, nonchè di una dichiarazione dell'interessato attestante che lo stesso non possiede altro reddito al di fuori della pensione.

Art. 5

La giunta regionale può autorizzare la istituzione, sui servizi di bacino e per determinate linee o tratti di esse, di tariffe di corsa semplice e/o di abbonamento mensile scontati per militari di leva di stanza nella regione Emilia-Romagna.

La predetta autorizzazione è limitata alle linee o tratti delle stesse che colleghino le località di stanza dei militari di leva con i centri urbani viciniori.

Con l'atto di autorizzazione, la giunta regionale stabilisce altresì l'entità dello sconto rispetto alla tariffa vigente determinata ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45.

Art. 6.

L'uso irregolare di tessere di abbonamento, o l'uso di tessere fra loro incompatibili, è punito con la sanzione amministrativa di L. 10.000.

Non può essere rilasciata tessera di abbonamento all'utente che abbia commesso più di una infrazione alle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 7.

L'entità delle tariffe speciali di cui ai precedenti articoli può essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 8.

Le tariffe speciali di cui sopra sono considerate a tutti gli effetti tariffe minime ai sensi della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, e successive modifiche valide per tutto il territorio regionale e senza ulteriori agevolazioni da parte della pubblica amministrazione non previste nella presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 dicembre 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. **57.**

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34 (Interventi della regione Emilia-Romagna per la tutela della maternità alle coltivatrici dirette).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 153 *del* 16 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ammontare del reddito medio giornaliero colonico, di cui all'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, deve intendersi aggiornato a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'art. 14, secondo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 dicembre 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. **58.**

Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 153 *del* 16 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per ogni anno di servizio, la Regione — a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il settore del pubblico impiego — assicura ai propri dipendenti e loro aventi causa un trattamento previdenziale (indennità di fine servizio) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio.

La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità premio servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione e indipendentemente altresì da qualsiasi causa di cessazione.

Art. 2.

I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:

a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto d'impiego o di lavoro;

b) i servizi riconosciuti, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

d) i servizi riconosciuti o riconoscibili ai sensi dell'articolo 112 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, come modificato dall'art. 37 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, indipendentemente dalla natura o qualificazione giuridica del rapporto d'impiego o di lavoro.

I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati, ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento INADEL, a cura dell'INADEL stesso, ove le disposizioni relative lo consentano.

Nell'ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'ENPAS o con l'INADEL, i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennità di anzianità ed analoghe maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi sono versate alla Regione, oppure, per disposizioni di legge della Repubblica o della Regione, all'INADEL od all'ente pubblico presso il quale è accesso il rapporto previdenziale.

Art. 3.

I collaboratori regionali interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda sei mesi prima della cessazione del servizio.

L'onere del riscatto viene determinato alla data di ricevimento della domanda e secondo le norme di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Resta esclusa la corresponsione diretta dell'indennità da parte della Regione ogni qualvolta, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il collaboratore regionale abbia maturato il diritto al premio di fine servizio od emolumento analogo a carico dell'Istituto col quale è acceso il rapporto previdenziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.

Art. 5.

Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29, concernente la « indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi », in quanto compatibili con le norme della presente legge.

Art. 6.

In quanto la materia non risulti superata o diversamente regolata dalla presente legge, conserva vigore la legge regionale 26 ottobre 1981, n. 37, concernente la « indennità di fine servizio da corrispondere al personale privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 152/1968 ».

Art. 7.

Ai collaboratori regionali che vengono collocati a riposo o ai loro eredi, aventi titolo all'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL o all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, la Regione corrisponde, in forma di anticipazione, un acconto pari all'80% del trattamento complessivamente spettante in base ai titoli sopraindicati.

L'acconto viene corrisposto a domanda dell'interessato o dei suoi eredi, previo rilascio, da parte dei beneficiari, di una procura redatta nelle forme di legge per la riscossione, a titolo di reintegro, della somma anticipata presso gli istituti previdenziali INADEL ed ENPAS.

Il provvedimento di erogazione deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il conguaglio rispetto al trattamento previdenziale previsto dall'art. 1 verrà corrisposto dalla Regione una volta ottenuto il reintegro dell'indennità premio fine servizio da parte dello INADEL o dell'indennità di buonuscita da parte dell'ENPAS.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1983 in L. 350.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e lo storno di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al cap. 85100 dello stesso esercizio.
Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma dell'art. 11, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in ragione del prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale interessato.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 dicembre 1982

TURCI

(73)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. **59.**

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 154 *del* 21 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e in riferimento al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, disciplina le procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali.
Il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 concernente «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761» nei successivi articoli della presente legge viene denominato decreto ministeriale.

Titolo I

CONCORSI DI ASSUNZIONE

Art. 2.

Attivazione delle procedure concorsuali

Le unità sanitarie locali, con deliberazione del comitato di gestione, presentano annualmente alla giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico che siano vacanti e disponibili alle date:

a) del 1° gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761:

ruolo sanitario: tabelle *A, B, C, D, E, F, G;*
ruolo professionale: tabelle *A, B, C, D;*
ruolo tecnico: tabelle *A, B, C;*
ruolo amministrativo: tabella *A;*

b) del 1° luglio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761;

ruolo sanitario: tabelle *H, L, M,* e, limitatamente al quadro primo, tabelle *I* e *N;*
ruolo tecnico: tabelle *D, E;*
ruolo amministrativo: tabella *B.*

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti, per i motivi indicati al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, entro sei mesi dalle date del 28 febbraio e del 31 agosto di cui al primo comma del successivo art. 3.

Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla giunta regionale rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.

Le richieste di indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I posti di cui al primo e secondo comma per i quali il comitato di gestione, con adeguata motivazione, non abbia presentato richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

Art. 3.

Indizione dei concorsi

La giunta regionale, sulla base delle richieste delle unità sanitarie locali, indice i concorsi nella prima seduta successiva al 28 febbraio e al 31 agosto rispettivamente per i posti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del precedente articolo.

I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli assistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

Ai fini di cui al precedente comma la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana indirizzi e direttive per l'individuazione degli specifici settori di attività cui deve riferirsi il concorso, nel rispetto delle norme del decreto ministeriale e del decreto presidenziale previsto dall'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 4.

Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente

Le unità sanitarie locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, hanno facoltà di chiedere alla giunta regionale, in deroga ai termini previsti dal precedente art. 2, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini indicati al primo comma del precedente art. 2, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

La giunta regionale, qualora riconosca la sussistenza delle esigenze di carattere urgente, indice il concorso semprechè i posti vacanti non possono essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.

Art. 5.

Diffusione dei bandi

Le unità sanitarie locali sono tenute a dare la massima diffusione ai bandi di concorso in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto ministeriale, sulla base di disposizioni della giunta regionale.

Art. 6.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

Le domande devono essere accompagnate dalla indicazione delle unità sanitarie locali in cui il candidato è disposto a prestare servizio.

L'indicazione può comprendere una o più o tutte le unità sanitarie locali, elencate in ordine preferenziale.

Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti un'assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse, viene escluso dalla graduatoria.

Nei concorsi per personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.

Art. 7.

Registrazione delle domande

Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di registrazione delle domande.

Scaduto il termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente e l'addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

Nel protocollo sono altresì registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini.

Art. 8.

Ammissione dei concorrenti

L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla giunta regionale. La giunta regionale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti e di coloro che non abbiano presentato domanda secondo le prescrizioni del bando o le cui domande siano pervenute fuori termine.

Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stêssa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.

Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.

In caso di assunzione nella diversa area funzionale, il triennio di formazione decorre dalla data della nuova assunzione.

Art. 9.

Commissione di sorteggio

La giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale, designa il funzionario al quale affidare la presidenza della commissione stessa e indica, ove occorra, le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di iscritti non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopra citato art. 7.

Art. 10.

Procedura per il sorteggio

Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio secondo modalità e procedure stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.

Le operazioni di sorteggio vengono ripetute a data predeterminata nella deliberazione di giunta di cui all'articolo precedente per la sostituzione, nelle stesse forme, dei sorteggiati che per qualsiasi motivo abbiano rinunciato all'incarico ovvero per i quali sussista un legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice.

Delle operazioni di sorteggio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale, nonché per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso decreto.

Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

Art. 11.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a consiglieri regionali o a componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali della regione.

La giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle unità sanitarie locali, da nominare quale segretario della commissione, tra il personale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale nonchè ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori, secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione.

La giunta regionale può individuare le unità sanitarie locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle unità sanitarie locali sono a carico della Regione.

Gli atti relativi alla nomina delle commissioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.

Comitati di vigilanza

I comitati di vigilanza di cui all'art. 6, comma ottavo, del decreto ministeriale sono nominati dal presidente della giunta regionale e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione dalla Regione o dalle unità sanitarie locali.

Per il segretario dei comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, terzo comma.

Art. 13.

Calendario e sede degli esami

Il bando di concorso può prevedere che la notifica ai candidati della sede e del calendario delle prove d'esame, scritte o pratiche, sia effettuata mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il presidente trasmette alla giunta regionale i verbali e ogni altro atto del concorso.

La giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.

La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15.

Posti conferibili

Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

c) i posti che, entro la data di nomina della commissione esaminatrice, si siano resi vacanti e dei quali l'unità sanitaria locale abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione e quelli di cui al secondo comma del precedente art. 2;

d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, semprechè l'unità sanitaria locale ne abbia chiesto la copertura nei trenta giorni successivi alla vacanza.

I bandi devono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad unità sanitarie locali, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali.

Il presidente della giunta regionale, dopo l'assegnazione del posto agli aventi titolo al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili, in ciascuna unità sanitaria locale, ai vincitori del concorso.

Art. 16.
Assegnazione dei vincitori

Il presidente della giunta regionale, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, dispone l'assegnazione dei vincitori alle unità sanitarie locali.

Art. 17.
Utilizzazione della graduatoria

Entro un anno dalla approvazione della graduatoria, le unità sanitarie locali possono chiedere al presidente della giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente alla data di nomina delle commissioni esaminatrici, esclusi quelli individuati ai sensi del precedente art. 2 e quelli di nuova istituzione.

Il presidente della giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto, ai sensi del successivo art. 23, il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle unità sanitarie locali in cui risultino posti da ricoprire.

Art. 18.
Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate

Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'art. 44. della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con unità sanitarie locali della Regione, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo art. 24 deve essere corredata:

a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno nonchè l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma;

b) da una attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.

Con deliberazione della giunta regionale può essere prevista la riserva di posti di cui al presente articolo anche nei casi di modifica del rapporto convenzionale per riduzione complessiva di attività.

Art. 19.
Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione

Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti ed assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività.

Il comitato di gestione dispone il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servzi e settori di attività, nei quali è articolata l'area funzionale, in base alle domande degli interessati, tenuto conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate, risultanti da relazioni redatte dai responsabili dei servizi, presidi o settori nei quali si è svolta la formazione, nonchè dei titoli professionali e scientifici posseduti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 20.
Concorsi a posti di personale laurato appartenente alle posizioni funzionali apicali

Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'articolo 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 15, lettera c), nonchè di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.

In caso di conferimento di posti a personale non appartenente ad unità sanitarie locali che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di legge, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarato vincitore del pubblico concorso.

I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.

L'utilizzazione della graduatoria avviene nel rispetto delle norme previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Titolo II
TRASFERIMENTI

Art. 21.
Pubblicazione dei posti disponibili

Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle unità sanitarie locali i posti messi a concorso, mediante pubblicazione di apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

I bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore devono contenere l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

Nella notifica devono essere indicati i posti di personale medico per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le unità sanitarie locali sono tenute a provvedere alla massima diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni della giunta regionale.

Art. 22.
Domande di trasferimento

Le domande di trasferimento ad altra unità sanitaria locale della regione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale ed inviate per conoscenza al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del precedente art. 21. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le unità sanitarie locali richieste ancorchè non indicate nel bando di trasferimento.

Il personale medico deve altresì indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti e istituzioni aventi sede nel territorio della regione, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali.

Art. 23.

Graduatoria dei trasferimenti

Le graduatorie relative ai trasferimenti sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.

Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.

Il presidente della giunta regionale, sulla base delle graduatorie approvate, assegna il posto agli aventi titolo al trasferimento presso le unità sanitarie locali in cui risultino posti disponibili, ivi compresi quelli previsti alla lettera *c*) del precedente art. 15.

Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati alle unità sanitarie locali interessate e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Titolo III

ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 24.

Delega alle unità sanitarie locali

Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle unità sanitarie locali la selezione per l'assunzione del personale appartenente ai seguenti profili professionali:

Ruolo sanitario:

tabella *I*, quadro 2°, profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria;

tabella *N*, quadro 2°, profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria.

Ruolo tecnico:

tabella *F*, profilo professionale: operatori tecnici;

tabella *G*, profilo professionale: agenti tecnici.

Ruolo amministrativo:

tabella *C*, profilo professionale: coadiutori amministrativi;

tabella *D*, profilo professionale: commessi.

I relativi atti sono adottati dal comitato di gestione.

Art. 25.

Individuazione dei posti da ricoprire

Le unità sanitarie locali individuano annualmente, con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno che intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 24.

Ai fini della determinazione dei posti, si considerano disponibili solo quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzione con ordini religiosi, di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nei sei mesi successivi alla data del 31 luglio.

La deliberazione di cui al primo comma deve essere trasmessa entro il 31 luglio alla giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23.

Art. 26.

Indizione delle selezioni

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento del Presidente della giunta regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non assegnati mediante trasferimento nonchè di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento dei quali ritenga necessaria la copertura.

Il bando di selezione deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studio di cui al secondo comma dell'art. 159 del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.

Art. 27.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, che la presiede, o da un componente del comitato stesso da lui delegato; da un rappresentante della Regione designato dal Presidente della giunta regionale, da due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'unità sanitaria locale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali; da un dipendente dell'unità sanitaria locale del relativo profilo professionale. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale.

Art. 28.

Indizione ed espletamento delle selezioni per più unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali possono procedere congiuntamente all'indizione e all'espletamento delle selezioni di cui al presente titolo.

L'unità sanitaria locale che provvede all'espletamento della relativa procedura approva la graduatoria per ciascuna unità sanitaria locale interessata.

Art. 29.

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimenti.

Le presenti disposizioni restano in vigore, semprechè compatibili, anche successivamente all'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo IV

INCARICHI

Art. 30.

Incarichi

I posti vacanti, purchè messi a concorso, e i posti disponibili per assenza o impedimento del titolare possono essere ricoperti per incarico con le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

Salvo revoca o rinuncia, l'incarico cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle procedure concorsuali o con il venir meno del presupposto che l'ha determinato.

Art. 31.
Conferimento di incarichi

L'incarico è conferito dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale utilizzando l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della stessa. Ai concorrenti cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra unità sanitaria locale della regione o che via abbiano rinunciato, non può essere conferito altro incarico.

Art. 32.
Conservazione del posto

Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico presso la stessa o altra unità sanitaria locale della regione è conservato, per la durata dell'incarico, il posto ricoperto nell'unità sanitaria locale di provenienza.

Titolo V
NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761

Art. 33.
Competenze della Regione

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 16, 44, 46 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dalla giunta regionale.

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, 56 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, sono esercitate dal presidente della giunta regionale.

Art. 34.
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è disposto dalla giunta regionale su richiesta del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o a domanda del dipendente interessato.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la funzione equivalente nella quale sia utilizzabile, il comitato di gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone alla giunta regionale l'adozione del provvedimento.

Art. 35.
Assegnazione di personale per soppressione del posto

Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'unità sanitaria locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'unità sanitaria locale alla quale il personale appartiene.

Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze, alle unità sanitarie locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

Qualora non vi siano posti disponibili, il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

In attesa della definizione delle procedure di traferimento di cui al presente articolo, il presidente della giunta regionale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra unità sanitaria locale della regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.

Il personale trasferito da altra unità sanitaria locale della regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione funzionale, vacanti o di nuova istituzione nell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza.

Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale,

Le norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.

Art. 36.
Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico-scientifico

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, su proposta dell'ufficio di direzione, predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:

a) gli obiettivi specifici dell'aggiornamento;

b) i servizi interessati;

c) il numero dei dipendenti che, in relazione all'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico scientifico.

L'autorizzazione è rilasciata con atto del presidente della giunta regionale che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Sulla base dell'autorizzazione regionale i comitati di gestione adottano i programmi e i relativi provvedimenti di comando.

Art. 37.
Riammissione in servizio

La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, è presentata al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza. Il comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato art. 59, trasmette gli atti alla giunta regionale, che adotta il relativo motivato provvedimento.

L'unità sanitaria locale comunica alla giunta regionale la data di effettiva immissione in servizio ai fini di cui all'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1980, n 57.

Art. 38.
Trasferimento di collaboratori regionali comandati

I collaboratori regionali di ruolo che prestino servizio in posizione di comando presso unità sanitarie locali possono essere trasferiti decorso almeno un anno dal comando, a condizione che esista la disponibilità di posti di organico corrispondenti alla qualifica di ruolo rivestita.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali si applicano le disposizioni e le tabelle di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il provvedimento di trasferimento e di contestuale iscrizione nei ruoli nominativi regionali è adottato dalla giunta regionale con il consenso del collaboratore e previa intesa con la unità sanitaria locale interessata.

L'inquadramento nei ruoli nominativi regionali decorre dalla data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dal ruolo regionale.

Art. 39.
Accordi a livello regionale

Gil accordi concernenti materie o istituti espressamente demandati alla trattativa a livello regionale dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sottoscritti dal presidente della giunta regionale,

dall'associazione dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dalle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di lavoro, sono resi esecutivi con deliberazione del consiglio regionale.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

Adeguamento delle piante organiche provvisorie

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale, su proposta delle unità sanitarie locali interessate, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.

Art. 41.

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario

In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la giunta regionale indice, su richiesta delle unità sanitarie locali, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vice direttore sanitario.

La giunta regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti risultati idonei di ciascuna unità sanitaria locale.

La graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per unità sanitaria locale sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.

I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedano, in ciascuna unità sanitaria locale, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina.

Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo si applicano le norme di cui ai titoli I e II della presente legge.

Art. 42.

Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base

Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta regionale.

Art. 43.

Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente

In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti dalla giunta regionale, mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto.

I posti vacanti in ciascuna unità sanitaria locale sono conferiti prioritariamente ai veterinari in servizio o assegnati alla unità sanitaria locale.

La valutazione dei titoli è effettuata, in base ai criteri previsti dall'art. 52 del decreto ministeriale, da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta regionale.

Art. 44.

Trasferimenti riservati

Nei concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10% dei posti conferibili ai sensi del precedente art. 15, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni.

Il personale interessato deve presentare domanda al presidente della giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 22.

La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.

I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli articoli 21 e seguenti della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede il presidente della giunta regionale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse in ordine di gradimento, nella domanda. Le sedi non indicate si considerano non accettate.

I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

Art. 45.

Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione e composta dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, che la presiede, o un componente da lui delegato; da un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi; da due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso; da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Il personale di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, è assegnato alle unità sanitarie locali in conformità alle procedure di cui al precedente art. 35.

Art. 46.

Conferimento di incarichi per avviso pubblico

Il comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili, può, per eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi semestrali, rinnovabili una sola volta, su posti vacanti, purchè messi a concorso, previa emanazione di apposito avviso pubblico.

Gli incarichi di cui al comma precedente cessano con la copertura del posto messo a concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.

L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.

Per particolari posizioni funzionali di personale non laureato l'unità sanitaria locale può stabilire, nel regolamento organico del personale, che la selezione avvenga, oltre che per i titoli, sulla base di apposite prove d'esame volte ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.

L'avviso deve avere la massima diffusione nei modi previsti dal precedente art. 5 e deve essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Il conferimento dell'incarico non costituisce titolo di valutazione ai fini del concorso bandito.

Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando manchino graduatorie utilizzabili.

Art. 47.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 dicembre 1982

TURCI

(74)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1982, n. **80**.

Delega agli enti locali delle funzioni attribuite alla Regione in materia di sicurezza della circolazione su strade di interesse regionale e relativa disciplina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 16 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Gli interventi di carattere preventivo per la sicurezza della circolazione sulle strade di interesse regionale, attribuiti alla competenza della Regione dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Delega di funzioni a province e comuni

E' delegato ai comuni il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali, su strade comunali e locali d'uso pubblico, quando la circolazione stessa debba aver luogo nell'ambito di un medesimo comune.

La funzione di cui al comma precedente è delegata alle province, quando le autorizzazioni riguardino strade provinciali ad esse appartenenti o strade comunali e locali d'uso pubblico ricadenti nel territorio di più comuni di una stessa provincia o anche di un solo comune, congiuntamente alle strade provinciali predette.

Nel caso in cui le strade di interesse locale sulle quali deve avvenire la circolazione dei trasporti e dei veicoli di cui al primo comma, ricadano nel territorio di più province, delegata a rilasciare le relative autorizzazioni è quella di esse nella cui circoscrizione deve attuarsi il maggior percorso.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti comma, da parte delle province delegate, deve essere, comunque, preceduto da intese con le altre amministrazioni locali interessate.

Art. 3.

Contenuto delle autorizzazioni e condizioni e modalità per il rilascio

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge si osservano le disposizioni dei comma sesto, settimo ed ottavo dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, nonché quelle dei decreti ministeriali di cui ai comma decimo e undicesimo dello stesso articolo.

Art. 4.

Rimborso spese agli enti delegati

I finanziamenti relativi alle funzioni delegate a province e comuni, ai sensi della presente legge, sono determinati per l'anno 1982 in L. 20.000.000 che faranno carico ad apposito capitolo del bilancio del corrente esercizio istituito con la variazione di cui al successivo art. 5.

Ai finanziamenti degli anni successivi sarà provveduto con la legge di bilancio. I finanziamenti verranno ripartiti a consuntivo, con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta d'intesa con le province e con l'A.N.C.I. regionale, con particolare riferimento al numero delle autorizzazioni rilasciate ed in misura forfettaria per ciascuna di esse.

Art. 5.

Variazione di bilancio

Agli stati di previsione, di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l'esercizio 1982, sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 70180. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 20.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 42580. — Finanziamento delle funzioni delegate alle province ed ai comuni in materia di sicurezza della circolazione su strade di interesse regionale . . . . L. 20.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 novembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 ottobre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1982.

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1982, n. **81**.

Indennità agli amministratori delle associazioni intercomunali e delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 16 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Applicazione dei criteri della legge statale

La disciplina delle indennità di carica e di presenza e dei rimborsi spese da corrispondere agli amministratori delle associazioni intercomunali e delle comunità montane, di cui rispettivamente alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37 e alla legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, è stabilita, ai sensi dei successivi articoli, sulla base dei criteri della legge 26 aprile 1974, n. 169, della legge 18 dicembre 1979, n. 632, dell'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93.

Le successive variazioni che saranno disposte dalla legge statale in ordine all'ammontare delle indennità di carica e di presenza disciplinate dalle leggi di cui al comma precedente si estendono di diritto, in quanto compatibili, alle corrispondenti indennità previste dai successivi articoli per gli amministratori delle associazioni intercomunali e delle comunità montane.

Art. 2.

Indennità di carica

Ai presidenti delle associazioni intercomunali e delle comunità montane è corrisposta una indennità mensile di carica, da stabilirsi dai rispettivi enti entro i seguenti limiti, con riferimento alla popolazione residente nel territorio dell'associazione intercomunale o della comunità montana interessata:

a) fino a 30.000 residenti: L. 360.000;
b) fino a 50.000 residenti: L. 400.000;
c) fino a 100.000 residenti: L. 560.000;
d) fino a 250.000 residenti: L. 640.000;
e) oltre i 250.000 residenti: L. 900.000.

Agli eventuali vicepresidenti e a ciascun componente dello esecutivo o della giunta è corrisposta una indennità mensile di carica da stabilirsi, da parte degli enti interessati, rispettivamente entro il 75% e il 50% di quella fissata per il presidente.

Art. 3.

Divieto di cumulo

Le indennità di carica di cui al precedente articolo non sono cumulabili con altre percepite per la titolarità di cariche elettive, anche di secondo grado, presso enti od organismi di diritto pubblico. Qualora queste ultime indennità siano inferiori, viene corrisposta la differenza.

Qualora uno stesso soggetto sia titolare, presso più associazioni intercomunali, comunità montane o unità sanitarie locali, di altrettante cariche per le quali siano previste indennità tra loro non cumulabili ai sensi del presente articolo e dell'articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, viene corrisposta l'indennità per la carica anteriormente assunta. Se quest'ultima indennità è inferiore a quella prevista per la seconda carica, viene inoltre corrisposta, da parte del competente ente, la differenza tra le due indennità.

Art. 4.

Indennità di presenza

A tutti i componenti dell'assemblea delle associazioni intercomunali e delle comunità montane è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'assemblea, entro i seguenti limiti:

a) fino a 250.000 residenti L. 20.000;
b) oltre i 250.000 residenti L. 30.000.

Una indennità di presenza di ammontare pari a quella stabilita per la partecipazione alle sedute della rispettiva assemblea può inoltre essere corrisposta a tutti i membri dei comitati o commissioni, sia a carattere deliberativo che consultivo, che siano stati costituiti formalmente in attuazione di specifiche previsioni dello statuto dell'associazione intercomunale o della comunità montana. L'indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni formalmente convocate del comitato o della commissione.

Le indennità di cui ai precedenti comma possono cumularsi tra loro, purché non per una stessa giornata. Possono inoltre cumularsi con le indennità di carica di cui all'art. 2.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali, per i quali continuano ad avere vigore le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63. Quando l'assemblea dell'unità sanitaria locale è costituita dal consiglio comunale, si applicano, ove compatibili con i regolamenti del comune, le disposizioni di cui al primo comma con riferimento alla popolazione residente nell'intero territorio comunale. Le indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale sono cumulabili con le indennità di carica previste per i membri dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Art. 5.

Comunità montane con le funzioni proprie delle associazioni intercomunali

Agli effetti della determinazione dei limiti delle indennità di cui al primo comma dei precedenti articoli 2 e 4 la popolazione residente nel territorio di ciascuna delle comunità montane indicate all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, è calcolata con riferimento all'intera zona corrispondente di cui all'allegato *A* della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

Art. 6.

Rimborsi spese

A tutti i membri degli organi delle associazioni intercomunali e delle comunità montane che per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio del rispettivo ente, in località distante non meno di 15 chilometri dalla sede dell'ente stesso, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e, ove usino un mezzo proprio, il rimborso di una somma a chilometro fino ad un sesto del costo di un litro di benzina.

Agli stessi inoltre è corrisposto, nei casi di cui al primo comma, e secondo quanto stabilito dall'assemblea, il rimborso delle altre spese effettivamente sostenute o l'indennità di missione calcolata ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Ai medesimi soggetti di cui ai precedenti comma può inoltre essere corrisposto, se risiedono in comuni il cui territorio fa parte di quello dell'associazione intercomunale o della comunità montana, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'ente secondo i criteri di cui al primo comma.

Art. 7.

Abrogazione e norme transitorie

Le leggi regionali 23 novembre 1977, n. 79 e 15 maggio 1980, n. 51, nonché l'art. 22, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, sono abrogati.

In via transitoria, e non oltre la prossima scadenza delle rispettive assemblee, si possono continuare ad applicare, limitatamente all'indennità di carica per gli amministratori delle associazioni intercomunali e delle comunità montane, i criteri previsti dall'art. 1 della legge regionale 23 novembre 1977, n. 79, e dell'articolo unico, primo comma, della legge regionale 15 maggio 1980, n. 51, in quanto risultino più favorevoli rispetto alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge.

Le misure delle indennità e dei rimborsi spese previste dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 1982.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e all'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 8 novembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 ottobre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1982.

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1982, n. 82.

Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 16 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI E DELEGA DI FUNZIONI PARTICOLARI

Art. 1.

La Regione tutela la razionale gestione del territorio ai fini della corretta fruibilità del patrimonio naturale da parte di tutti i cittadini. La flora spontanea e la fauna minore costituiscono patrimonio naturale e come tali sono tutelate e protette.

Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti secondari del bosco e ne disciplina la raccolta anche al fine di assicurare i benefici economici che derivano dalla loro presenza ed integrità. La Regione favorisce ed incentiva attività economiche, funzioni di vigilanza, iniziative ricreative, culturali e promozionali, nonché tutte le altre forme di presidio e di valorizzazione dell'ambiente naturale da parte delle popolazioni montane e delle loro istituzioni.

La Regione favorisce iniziative atte alla diffusione della conoscenza e del rispetto del patrimonio naturale, vegetale ed animale, toscano; promuove ed attua, altresì, studi ed indagini di carattere ecologico. In tali iniziative la Regione e gli enti locali ricercano la collaborazione degli organismi scolastici e si avvalgono del contributo delle associazioni naturalistiche e di istituti universitari.

Art. 2.

Con deliberazione del consiglio regionale, è istituita una commissione tecnico-consultiva della Regione per la tutela e la conservazione della flora spontane e della fauna minore.

Essa è composta:

dal presidente della giunta regionale o da un componente della giunta da lui delegato, che la presiede;

da un rappresentante designato dalla Unione delle province toscane (URPT); da un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM regionale); da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI regionale);

da quattro esperti nelle discipline naturalistiche e forestali;

da tre rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentantive al livello regionale;

da due esperti nelle discipline naturalistiche e forestali, nominati su proposta delle associazioni naturalistiche più rappresentative della Regione.

Le funzioni di segretario della commissione, che non ha diritto di voto, sono esercitate da un dipendente regionale.

La commissione ha sede presso la giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale che l'ha costituita e comunque sino alla costituzione della nuova commissione.

La commissione tecnico-consultiva della Regione viene convocata dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

E' compito della commissione:

formulare proposta e pareri in ordine all'elenco delle specie di flora spontanea e di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione e di pericolo di estinzione, di cui all'art. 4 della presente legge, nonché in ordine all'aggiornamento dell'elenco stesso;

esprimere proposte e pareri agli organi della Regione per tutte le iniziative utili alla diffusione delle conoscenze sul patrimonio naturale, vegetale ed animale;

esprimere pareri sulle proposte di particolare tutela di singoli ambienti del territorio regionale, secondo quanto previsto al successivo art. 5;

esprimere pareri su specifiche iniziative regionali di ricerca, propagandistiche e culturali.

Art. 3.

Le amministrazioni provinciali istituiscono commissioni tecniche-consultive analoghe a quella regionale.

Esse sono composte:

dal presidente dell'amministrazione provinciale e da un componente della giunta da lui delegato, con funzioni di presidente;

da due esperti nelle discipline naturalistiche ed ambientali designati dal consiglio provinciale;

da un membro designato da ciascuna associazione intercomunale e comunità montana esistente sul territorio della provincia;

da tre membri designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative;

da un esperto in materia naturalistiche e forestali, nominato su proposta delle associazioni naturalistiche esistenti nella provincia.

Sono compiti delle commissioni tecnico-consultive provinciali:

esprimere pareri, formulare proposte reltivamente alle norme di tutela, nonché alle attività di diffusione delle conoscenze sul patrimonio naturale;

predisporre gli studi e le proposte relative al provvedimento di cui al successivo art. 5;

proporre e curare studi ed indagini specifiche di carattere ecologico, anche avvalendosi di contributi di specialisti;

esprimere parere sulle disposizioni delle associazioni intercomunali e delle comunità montane, secondo quanto previsto dall'art. 17 della presente legge;

collaborare con i comuni, le associazioni intercomunali e le comunità montane alla realizzazione dei corsi previsti dall'art. 22 della presente legge.

Art. 4.

Su proposta della giunta, il consiglio regionale approva con deliberazione l'elenco delle specie di flora spontanea di particolari specie arboree e delle specie di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione o in pericolo di estinzione.

E' vietato sull'intero territorio regionale la raccolta, ovvero la cattura o l'uccisione delle specie in pericolo di estinzione presenti in tale elenco.

Per le specie vegetali ed animali interessate da fenomeni di rarefazione, presenti in tale elenco, dovranno essere previste dalla suddetta deliberazione norme e limiti quantitativi e/o temporali di raccolta, cattura o uccisione.

Le sanzioni verso coloro che contravvengono a tali divieti e limitazioni sono decise secondo quanto disposto dall'art. 23 della presente legge.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, verifica almeno ogni tre anni il permanere della rispondenza dell'elenco di cui al primo comma ai fini della presente legge.

Art. 5.

Le province approvano la « Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore ».

Essa consiste:

nella descrizione delle condizioni generali dell'ambiente naturale nelle varie zone della provincia, con la loro localizzazione cartografica;

nella descrizione dei fenomeni relativi alle condizioni di riproduzione dei prodotti secondari del bosco;

nell'indicazione di tutte le manifestazioni di flora spontanea e di fauna minore non comuni in via di estinzione, presenti sul territorio provinciale e in singole parti di esso, specificando, in particolare, per quelle insidiate nella loro conservazione e riproducibilità, le cause che la determinano;

nel dettaglio di tutte le norme regionali di tutela integrale o parziale di singole specie, valide per il territorio della provincia, e per singole parti di esso di cui all'art. 4 della presente legge.

Con la deliberazione di cui al primo comma sono possibili integrazioni o modifiche rispetto alla normativa regionale di cui all'art. 4, relativamente all'intero territorio provinciale o a sue singole parti, qualora esse si rendano opportune sulla base di particolari condizioni ambientali locali.

La « Carta del rispetto della natura, delle flora spontanea e della fauna minore » costituisce fondamentale strumento di conoscenza per la salvaguardia dell'ambiente naturale, e come tale di essa viene curata la più ampia diffusione da parte della provincia, in particolare presso le scuole di ogni ordine e grado.

Le associazioni intercomunali, nell'esercizio delle funzioni generali di disciplina delle aree protette di cui all'art. 8 della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, relativamente alle aree di cui al punto *b)* dell'art. 10 della legge suddetta, adottano per quanto riguarda la tutela specifica della flora spontanea e della fauna minore le previsioni di salvaguardia contenute nella deliberazione di cui al primo comma.

La « Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore », viene inviata dalle province alla Regione, la quale ne tiene conto nell'esercizio delle funzioni di coordinamento per essa prevista dall'art. 11 della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52.

Fino a quando gli enti preposti alla gestione dei parchi istituiti ai sensi di legge non avranno adottato la disciplina specifica di loro competenza si applicano le previsioni di salvaguardia contenute nella « Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore ».

Titolo II

FORME SPECIFICHE DI TUTELA

Art. 6.

Piante officinali

Il divieto di raccolta delle specie elencate nella deliberazione di cui all'art. 4 della presente legge è valido anche quando tali specie siano comprese nell'elenco delle piante officinali, di cui al regio decreto n. 772 del 26 maggio 1932.

Salvo quanto previsto al primo comma, la raccolta delle piante officinali continua ad essere regolamentata dalla normativa vigente.

Art. 7.

Particolari specie arboree

Il taglio delle specie arboree comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della presente legge è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti dell'amministrazione forestale.

L'abbattimento delle piante indicate nel suddetto elenco può essere autorizzato solamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità, purché venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative.

Art. 8.

Le amministrazioni provinciali, avvalendosi della collaborazione delle commissioni tecnico-consultive provinciali, provvedono ad organizzare il censimento di individui arborei definibli di rilievo monumentale, per caratteristiche di vetustà, di eccezionale sviluppo o comunque di particolare interesse paesaggistico, storico, culturale, botanico di cui. è vietato il danneggiamento o l'abbattimento.

Il censimento di individui arborei di cui al primo comma del presente articolo e le relative norme di conservazione e tutela, costituiscono parte organica del provvedimento di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 9.

Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni previste dall'articolo 4 della presente legge le specie di flora e fauna minore che provengono da colture o allevamenti posti sul fondo del proprietario o aventi diritto o di istituti universitari di ricerca e sperimentazione, ovvero che provengano da giardini, vivai, orti botanici. In questi casi previa documentazione di provenienza, è consentito il commercio.

Le province, dietro domanda nominativa e motivata degli interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva provinciale, possono autorizzare il prelievo delle specie di flora e fauna minore di cui al suddetto elenco della presente legge, solo per scopi scientifici o didattici. Tali autorizzazioni nominative, dovranno specificare i tempi e i modi della ricerca.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della presente legge non può essere posta alcuna limitazione al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, per la parte messa a coltura, nel caso di sfalcio di prati a scopo fienagione o di utilizzazione di pascoli per il bestiame, e comunque per qualsiasi operazione colturale inerente l'esercizio dell'attività agricola, compresi il cambio di coltura, la trasformazione o la rimessa in coltivazione.

Titolo III

TUTELA, DISCIPLINA DELLA RACCOLTA ED INCENTIVAZIONI ECONOMICHE RELATIVAMENTE AI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO ED AI FUNGHI

Art. 10.

Ai fini della tutela prevista dalla presente legge, sono considerati prodotti secondari del bosco:

a) i funghi epigei, siano o no essi commestibili;

b) i muschi;

c) le fragole;

d) i lamponi;

e) i mirtilli;

f) le bacche di ginepro;

g) le more di rovo.

Art. 11.

Nella raccolta dei prodotti secondari del bosco, sono stabilite alcune condizioni di agevolazioni e incentivazioni, consentite a quei cittadini per i quali la raccolta dei prodotti secondari del bosco avvenga con l'intento di ottenere risultati economici, anche ad integrazione dei redditi normalmente percepiti.

In particolare, tali soggetti non sono sottoposti a nessuna delle restrizioni quantitative previste agli articoli 15 e 17 della presente legge.

Le agevolazioni ed incentivazioni di cui al primo comma hanno valore:

sui terreni in proprietà e in affitto da parte dei legittimi proprietari ed affittuari;

sulle terre pubbliche e demaniali;

su altri terreni anche di privata proprietà, per i quali esista da parte dei legittimi proprietari la consuetudine dell'ammissione di estranei alla raccolta. Tale agevolazione ha valore sull'intero territorio della comunità montana o della associazione intercomunale del richiedente, nonché sui territori di comunità montane ed associazioni intercomunali limitrofe.

Valgono per tali soggetti tutte le norme di cui ai successivi articoli, relativi ai modi della raccolta dei prodotti del sottobosco e dei funghi ed ai criteri generali di rispetto dell'ambiente boschivo.

Art. 12.

Di norma sono ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 11:

a) i coltivatori diretti, a qualsiasi titolo, e tutti coloro che hanno in gestione propria l'utilizzazione del bosco, compresi i soci di cooperative agricolo-forestali;

b) limitatamente ai territori montani, tutti i residenti in comuni o frazioni di comuni montani in zone boschive, nei quali si possa individuare una consuetudine di interesse economico, connessa alla raccolta dei prodotti secondari del bosco da parte della generalità degli abitanti.

Le comunità montane provvedono entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla individuazione ed elencazione nelle zone di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

Nei casi previsti alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo è sufficiente, nella formulazione della domanda, che il richiedente indichi gli estremi relativi alla propria condizione professionale e alla propria residenza. I cittadini che non ricadono nei casi previsti alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, sono tenuti ad allegare alla domanda una copia della propria dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente. Le comunità montane e le associazioni intercomunali competenti, nel provvedere circa le agevolazioni richieste adottano criteri che considerino l'effettiva condizione di interesse economico ai fini di integrazione del reddito da parte del richiedente, nonché le potenzialità di utilizzo economico dei prodotti secondari del bosco del territorio interessato.

Art. 13.

I cittadini che intendono usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 11 ne fanno richiesta alle comunità montane ed alle associazioni intercomunali nelle quali intendono esercitare l'attività di raccolta.

Entro il termine di due mesi dal ricevimento della domanda, la comunità montana o l'associazione intercomunale competente provvede ad inviare risposta all'interessato. In caso di risposta positiva, viene inviato all'interessato un tesserino con il riconoscimento della qualifica di « raccoglitore abituale di prodotti del sottobosco, a scopo economico ».

Il riconoscimento è valido per un periodo di tre anni e può essere rinnovato.

Art. 14.

E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco di cui all'art. 10 nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piantine. Da tale divieto sono esclusi i proprietari del fondo e gli altri aventi titolo su di esso.

Art. 15.

Per i seguenti prodotti secondari del bosco salvo quanto previsto dall'art. 11, non è consentita la raccolta giornaliera individuale oltre i seguenti limiti:

muschi	kg	0,300
lamponi	»	1,000
fragole	»	1,000
mirtilli	»	1,000
bacche di ginepro	»	0,200

E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragola, lamponi, mirtilli, ginepro o parti di esse.

Art. 16.

E' vietato, anche al fine di raccogliere funghi, rimuovere il manto vegetale del terreno, o comunque danneggiare lo strato humiferò anche con l'ausilio di attrezzi quali rastrelli, falci e uncini.

E' altresì vietato calpestare, manomettere, danneggiare, senza scopo di raccolta, funghi anche delle specie non commestibili.

Nell'ambito delle funzioni divulgative previste dalla presente legge, deve essere indicata ai raccoglitori di funghi la necessità di attenersi al criterio di ripulire accuratamente sul posto la parte terminale del gambo, nonché l'opportunità di usare idonei contenitori aereati e igienici.

Art. 17.

Raccolta di specie funginee pregiate

Ai fini della presente legge sono considerate specie funginee pregiate: dormiente, prugnolo, porcino (*boletus edulis*), ovolo.

E' consentita la raccolta dei funghi pregiati per una quantità giornaliera non superiore ai 2 kg per persona.

Al fine di impedire la raccolta di esemplari pregiati immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro della cappella al di sotto delle quali il fungo non può essere raccolto ne messo in commercio: dormiente cm 2; porcino e ovolo cm 4.

In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita funginea o di particolari situazioni di degrado ambientale, le associazioni intercomunali e le comunità montane possono emanare disposizioni anche relative a singole parti del loro territorio, atte a fissare quantitativi di raccolta diversi da quelli previsti al secondo comma del presente articolo.

Tali disposizioni dovranno essere preventivamente comunicate alla amministrazione provinciale competente per il parere di cui all'art. 3 e dovrà essere data loro ampia pubblicità sia a mezzo degli appositi manifesti che di comunicazione agli organi di stampa onde renderne edotti i cittadini.

Art. 18.

La Regione prevede nel programma regionale di interventi in agricoltura di cui all'art. 14 della legge regionale 1° agosto 1981, n. 63, agevolazioni finanziarie per la costituzione e l'attività di associazioni e cooperative che si propongono la raccolta e la commercializzazione, nonché eventualmente anche la lavorazione dei prodotti secondari del bosco.

Le associazioni e le cooperative di cui al primo comma devono essere costituite da raccoglitori dei prodotti secondari del bosco a scopo economico di cui all'art. 12 della presente legge.

Gli enti delegati di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64, possono dare in concessione beni del patrimonio agricolo-forestale, con lo scopo di organizzare in essi attività di raccolta dei prodotti secondari del bosco a coltivatori diretti ed alle associazioni e cooperative di cui al primo comma, secondo quanto previsto nella citata legge regionale e nei limiti temporali previsti dall'art. 7 della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, relativamente alla fase transitoria nella formazione di un sistema delle aree protette.

Allo scopo di favorire la vocazione del territorio boschivo regionale all'attività di raccolta dei prodotti secondari del bosco, gli enti locali cui è demandata l'attuazione della presente legge curano che vi sia assidua vigilanza sulle aree nelle quali si esercita l'attività delle associazioni e delle cooperative di cui al primo comma.

Nelle zone in cui si manifestino estesi fenomeni di interdizione ad estranei della raccolta dei prodotti secondari del bosco da parte degli aventi titolo, attraverso tabellazione dei fondi, gli enti locali preposti all'attuazione della presente legge curano iniziative dirette particolarmente a realizzare, tra tutti gli interessati, intese che favoriscano:

la tutela dei diritti all'utilizzo economico dei prodotti secondari del bosco da parte dei proprietari o altri aventi titolo;

l'utilizzo suddetto anche da parte dei coltivatori non disponenti di ampie superfici boschive;

la possibilità di fruizione dell'ambiente boschivo da parte della generalità dei cittadini.

Art. 19.

Per la tutela dell'ambiente naturale e la corretta fruibilità del territorio è vietato abbandonare rifiuti al di fuori dei luoghi indicati dall'autorità competente.

A tale fine gli enti locali, cui è affidata l'attuazione della presente legge promuovono iniziative atte a stimolare il corretto comportamento di coloro che intendono usufruire dell'ambiente naturale.

Art. 20.

Ai fini della presente legge, e relativamente alle zone di cui al punto *b*) dell'art. 10 della legge regionale 29 giugno 1982, numero 52, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto 1), lettera *d*), del secondo comma del suddetto articolo, i comuni possono porre limiti e divieti al percorrere con veicoli motorizzati prati e boschi.

I mezzi impiegati nei lavori agricoli, nella sistemazione delle piste sciistiche, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, nella vigilanza forestale e anticendio nonché i mezzi di proprietà del possessore o dell'affittuario del fondo e tutti gli altri impiegati in pubblici servizi sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma.

Art. 21.

La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alle tartufaie.

La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del « vanghetto ».

E' vietato la raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Le buche aperte per la estrazione devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

Per quanto attiene alla disciplina della raccolta dei tartufi non previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 568.

Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, concernente « Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed alimentazione » è aggiunta la seguente lettera « *r*) l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 568 ».

Titolo IV

VIGILANZA

Art. 22.

Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge e dell'accertamento delle relative violazioni gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, degli agenti dipendenti dagli enti delegati dalla Regione, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali; possono inoltre procedere all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

I soggetti di cui al comma precedente hanno i poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Le associazioni intercomunali e le comunità montane, per l'attività di vigilanza, possono altresì avvalersi, dirigendone la azione, di guardie volontarie alle quali sia attribuita l'azione di « guardia giurata » secondo le norme di pubblica sicurezza e che abbiano frequentato i corsi di cui al quinto comma. Le guardie volontarie le quali rilevino violazioni alle disposizioni della presente legge redigono verbali di riferimento e li trasmettono alle autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Alle guardie volontarie di cui al terzo comma sono corrisposti indennizzi il cui ammontare viene annualmente stabilito con provvedimento del consiglio regionale.

Tali indennizzi sono interamente a carico del bilancio regionale.

Le associazioni intercomunali, e la comunità montane, in accordo con i singoli comuni interessati, possono organizzare brevi corsi rivolti ai cittadini residenti, allo scopo di fornire ai partecipanti gli elementi utili all'esercizio delle funzioni di guardia volontaria giurata.

I corsi sono interamente finanziati dalla Regione.

Ai corsi possono partecipare tutti i cittadini che ne fanno richiesta. Le associazioni intercomunali e le comunità montane che organizzano corsi curano gli adempimenti necessari affinché gli idonei ricevano l'abilitazione di cui all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed agli articoli 249 e 251 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Non si rendono applicabili le disposizioni di cui al n. 7 dell'art. 138 del detto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Le associazioni intercomunali o le comunità montane rilasciano per l'identificazione, a ciascun agente volontario, un tesserino contenente oltre le generalità gli estremi del provvedimento prefettizio di abilitazione, la durata della validità della qualifica e l'oggetto della vigilanza.

Gli stessi sono dotati di un distintivo o bracciale di riconoscimento che è ad essi consegnato a cura dell'associazione intercomunale o comunità montana.

Titolo V

SANZIONI

Art. 23.

Per la violazione ai divieti di cui alla presente legge, i comuni applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 10.000 a L. 200.000. E' prevista altresì la confisca amministrativa della specie floricola, animale o dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.

Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano anche a chi pone in vendita o commercia specie di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge, e a chi pone in vendita o commercia funghi con caratteristiche di cui all'art. 17, terzo comma.

Si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa vengono introitate dall'amministrazione comunale.

Art. 24.

Le unità sanitarie locali, nell'ambito della loro attività di prevenzione, adottano iniziative dirette a pubblicizzare ai cittadini le specie di funghi velenosi o comunque non commestibili, nonché le terapie d'urgenza per i casi di avvelenamento da funghi e le relative strutture sanitarie a cui rivolgersi.

Le unità sanitarie locali svolgono l'attività di cui sopra ricercando la collaborazione dei distretti scolastici.

Art. 25.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il 1982 in 50 milioni, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 31690 che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 26.

Per gli anni successivi, si provvederà con le rispettive leggi di bilancio

Art. 26.

Agli stati di previsione, di competenza e cassa della parte spesa del bilancio 1982, sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 31800. — Fondo a disposizione della giunta per interventi di tutela e incremento delle risorse faunistiche, recupero delle risorse ambientali, per studi e ricerche e per attività di educazione e propaganda per la difesa della fauna e dell'ambiente per contributo ad enti ed associazioni per iniziative analoghe nonché per compiti della giunta regionale (legge regionale 15 marzo 1980, n. 17) . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 31690. — Interventi per l'attuazione della normativa relativa alla disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale (legge regionale n. 64/82 - Atti consiglio) . . . . L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 novembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 ottobre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1982.

(6391)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1982, n. **83.**

Modificazioni degli articoli 17 e 18 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 59 e abrogazione delle leggi regionali 19 agosto 1981, n. 64 e 25 gennaio 1982, n. 7. Rimborsi ai comuni delle spese sostenute per la redazione degli elenchi sul patrimonio edilizio esistente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 7 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 17

Il secondo comma dell'art. 17, della legge regionale n. 59/80 è così sostituito:

Ai comuni che provvedano entro la data del 31 ottobre 1982 alla redazione e alla adozione degli elenchi di cui al precedente art. 7 o di quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 la Regione concede il rimborso del 90% delle spese occorse per la redazione degli elenchi stessi, fino ad un massimo di lire 10 milioni per ogni comune.

Il rimborso è erogato dopo l'approvazione dell'elenco o degli elenchi, da parte della Regione.

Al rimborso provvede la giunta regionale con proprio atto deliberativo.

Il terzo comma è così sostituito:

I contributi ed i rimborsi di cui ai precedenti comma possono riguardare le spese incontrate dai comuni per rilievi, ricerche storiche e documentazione; le spese occorse per l'acquisizione di dati conoscitivi relativi al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i rilievi aerofotogrammetrici, e le spese concernenti eventuali incarichi professionali commissionati dai comuni.

Delle suddette spese i comuni forniscono documentazione con la domanda di rimborso.

Art. 2.

Modifiche all'art. 18 - *Disposizioni finanziarie*

L'art. 18 della legge regionale n. 59/80 è così sostituito:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge è fatto fronte, per l'anno 1982, con i fondi iscritti al cap. 41160 del bilancio del corrente esercizio di cui viene modificata la dizione come segue: «Rimborso ai comuni delle spese per la redazione degli elenchi di cui all'art. 7 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59 e all'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10.

Per gli anni successivi l'onere sarà determinato dalle singole leggi di bilancio.

Art. 3.

Abrogazione leggi regionali

Le leggi regionali 19 agosto 1981, n. 64 e 25 gennaio 1982, n. 7 sono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Firenze, addì 29 novembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 *ottobre* 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 22 *novembre* 1982.

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1982, n. **84.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1° giugno 1977, n. 33: « Norme per il rilascio di fidejussioni da parte della regione Toscana a garanzia di operazioni di credito agrario » e modificazioni alla legge regionale 31 marzo 1982, n. 27: « Istituzione di una trattenuta sulle operazioni di credito agrario assistite dalla garanzia di cui alla legge regionale 1° giugno 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del 7 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Le fidejussioni rilasciate dovranno essere coperte con una quota di capitale del Fondo previsto, dal presente articolo, pari al 5% del loro importo ».

Art. 2.

La regione Toscana potrà provvedere a far fronte agli obblighi derivanti dalle fidejussioni rilasciate ai sensi della legge regionale 1° giugno 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Fondo regionale di garanzia sostituendosi in tutto o in parte al debitore inadempiente nel pagamento delle rate secondo l'originale piano di ammortamento surrogandosi agli istituti di credito nelle garanzie assunte a presidio del debito, limitatamente a cooperative, consorzi e associazioni di produttori agricoli in grado di garantire, mediante adeguati piani, il risanamento economico e finanziario dell'impresa.

Nel caso che la Regione si sostituisca al debitore inadempiente, la giunta regionale, su proposta del fondo regionale può esonerare gli istituti finanziatori dell'obbligo dell'esecuzione del debitore principale.

Art. 3.

La normativa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applica anche alle fidejussioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1982, n. 27 è sostituito dal seguente:

« Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario dovranno operare una trattenuta pari allo 0,30% dell'ammontare delle fidejussioni, ridotta allo 0,15% per le operazioni di durata non superiore a due anni, la trattenuta viene effettuata, una volta tanto, all'atto della prima somministrazione dei mutui e dei prestiti assistiti dalla garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale 1° giugno 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 novembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 *ottobre* 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 22 *novembre* 1982.

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1982, n. **85.**

Adeguamento delle indennità al presidente e ai membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del 7 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuova misura dell'indennità

L'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 80, è sostituito dal seguente articolo:

« Ai componenti effettivi e supplenti del comitato regionale e delle sue sezioni decentrate è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta nella misura di:

L. 50.000 al presidente;

L. 37.500 agli altri componenti.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Alla liquidazione delle indennità provvede mensilmente la giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presente, sottoscritto dal segretario del comitato regionale di controllo o della sezione decentrata ».

Art. 2.

Decorrenza nuova misura indennità

Le disposizioni di cui all'articolo precedente hanno effetto dal 1° giugno 1982.

Art. 3.

Copertura finanziaria

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 01300 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 novembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 *ottobre* 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 22 *novembre* 1982.

(6392)

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. 86.

Modifiche alla legge regionale n. 89/80: « Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale. Delega di funzioni amministrative agli enti locali ».

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 7 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Norma transitoria relativa al finanziamento agli enti locali per il periodo 1° *gennaio* - 31 *dicembre* 1983

Le domande di finanziamento per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, di cui all'art. 20 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 « Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - Delega delle funzioni amministrative agli enti locali », devono essere presentate, da parte degli enti locali, alla giunta regionale entro il 15 dicembre 1982.

La giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti di cui al comma precedente e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 30 novembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 ottobre ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 novembre 1982.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. 87.

Modifiche alla legge regionale n. 33/76: « Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali ».

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 7 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Norma transitoria relativa al finanziamento agli enti locali per il periodo 1° *gennaio* - 31 *dicembre* 1983

Le domande di finanziamento per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate di cui agli articoli 18 e 20 della legge regionale 3 luglio 1976, n. 33 « Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali », nonché per gli interventi di cui all'art. 13 della citata legge devono essere presentate dai comuni e dalle province alla giunta regionale entro il 15 dicembre 1982.

La giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti di cui agli articoli 18 e 20 e dei relativi oneri finanziari aggiuntivi, di cui agli articoli 19 e 21, nonché di finanziamento degli interventi di cui all'art. 13 e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 novembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 ottobre ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 novembre 1982.

(6393)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830360)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.